

CAMERA DEI DEPUTATI
Commissione Affari costituzionali
seduta di martedì 15 ottobre 2013

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto. COM (2013) 172 final.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio. COM (2013) 173 final.

Documento finale approvato

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto COM (2013) 172 final, e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio COM (2013) 173 final. la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione COM(2011)897 definitivo; visto il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati sui predetti atti;

premesse che:

il complesso delle disposizioni recate dal pacchetto in esame assume particolare rilievo ai fini del potenziamento dell'azione di prevenzione e contrasto delle diverse forme di criminalità organizzata transnazionale e del terrorismo, in particolare attraverso il rafforzamento del ruolo di Europol che già attualmente svolge un lavoro prezioso di segnalazione e di scambio di informazioni, in coordinamento con le autorità competenti dei Paesi membri e di altre agenzie specializzate dell'Unione europea;

gli obiettivi che si intendono perseguire appaiono condivisibili e l'insieme delle modifiche e delle integrazioni alla disciplina vigente meritano ampio apprezzamento. Ciononostante, alcune disposizioni non sembrano corrispondere pienamente alle finalità dichiarate. In particolare, presentano taluni profili di criticità:

l'assenza di disposizioni puntuali per l'attuazione del principio, previsto dall'articolo 88 del Trattato di Lisbona, del coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel controllo sull'attività di Europol;

il rischio che il rafforzamento degli obblighi di informazione a carico delle autorità nazionali, nei termini indicati, comporti maggiori oneri amministrativi cui le strutture esistenti potrebbero non essere in grado di far fronte, anche considerata la possibilità che ne possa risultare pregiudicata la funzione centrale che al riguardo attualmente svolgono le unità nazionali (UNE);

la nuova disciplina sulla formazione dei funzionari, e in particolare la previsione della soppressione di CEPOL, l'Accademia europea di polizia, posto che quest'ultimo sino ad ora ha svolto egregiamente le competenze ad esso affidate;

talune delle disposizioni sull'assetto organizzativo e di struttura di governo di Europol che sembrano prefigurare una moltiplicazione di organismi che non appare coerente con l'obiettivo dichiarato di promuovere una razionalizzazione in materia;

alcune delle disposizioni in materia di trattamento delle informazioni e di garanzie sui dati personali; considerato che sul pacchetto si sono pronunciati criticamente diversi Parlamenti di vari Stati membri e che, in particolare, in alcuni casi, gli orientamenti negativi si sono tradotti nell'adozione di pareri motivati con riguardo ai profili di sussidiarietà;

rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale, unitamente al testo del parere espresso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale nonché al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea,

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con la seguente condizione:

si provveda ad integrare il testo che appare del tutto lacunoso per quanto concerne gli strumenti e le procedure attraverso i quali si tradurrebbe concretamente la previsione del coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel controllo delle attività di Europol. Al riguardo, si raccomanda anche un accurato approfondimento sulla portata dell'articolo 54 della proposta di regolamento, secondo il quale il Parlamento europeo e i suoi rappresentanti, sia pure su richiesta, potrebbero accedere ad informazioni classificate e ad informazioni sensibili trattate da Europol;

e le seguenti osservazioni:

a) si verifichi se le disposizioni che prevedono la soppressione di CEPOL e l'attribuzione delle relative competenze ad Europol rispondano effettivamente ad esigenze di maggiore efficienza, e se i risparmi preventivati siano realmente conseguibili ovvero se non si possa prefigurare il rischio di un indebolimento delle attività di formazione a largo spettro che attualmente CEPOL svolge con piena soddisfazione delle amministrazioni che se ne avvalgono;

b) quanto all'assetto organizzativo di Europol e alla sua struttura di governo, si consideri con attenzione in che misura le funzioni del comitato esecutivo, la cui istituzione è facoltativa, possano sovrapporsi con quelle del direttore esecutivo;

c) si valuti inoltre, sempre con riferimento all'assetto organizzativo di Europol:

1) se la facoltà, attribuita al consiglio di amministrazione, di creare organi consultivi (per ipotesi, senza alcuna limitazione) non possa determinare una ipertrofia dell'assetto organizzativo e un aumento dei costi sul piano gestionale;

2) se l'incremento da 1 a 2 dei membri attribuiti alla Commissione europea nell'ambito del consiglio di amministrazione non sia suscettibile di alterare gli equilibri esistenti rispetto ai rappresentanti di ciascuno Stato membro;

3) quali potrebbero essere le ricadute della previsione, sia pure con le cautele previste, del voto a maggioranza dei componenti, anziché a maggioranza di due terzi, come attualmente previsto;

d) circa le disposizioni recate dal capo V in materia di trattamento delle informazioni, si approfondiscano le possibili ricadute della previsione per cui talune informazioni possono essere condivise da Europol con non meglio precisate «parti private» individuate tra i possibili partner dell'Agenzia.